

# AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Direzione contenuti audiovisivi  
Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico  
radiofonico, televisivo, multimediale e tutele

## DELIBERA N. 279/21/CONS

### ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ... PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

#### L'AUTORITA'

NELLA riunione di Consiglio del 16 settembre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", e in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021";

VISTA la nota del 6 settembre 2021 (prot. n. 0351695) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato d'ufficio nei confronti del Comune di ... avendo ricevuto in data 31 agosto 2021 "dalla casella di posta istituzionale del Sindaco di ..., con destinatari la casella di posta istituzionale del Corecom FVG ed altri 18 indirizzi istituzionali dell'Amministrazione regionale, un invito riguardante due iniziative del Comune di ..., rispettivamente intitolate "Magia del Legno" e "Presepe in Vaticano 2022". In particolare, "la prima iniziativa riguarda un evento dedicato alla lavorazione artigianale del legno, che si svolge a Sutrio tradizionalmente la prima domenica di settembre di ogni anno; per quanto concerne la seconda iniziativa, che dovrebbe svolgersi sabato 4 settembre p.v., si tratta della presentazione di un progetto di realizzazione di un presepe che si concluderà il prossimo anno". Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 1° settembre 2021 le controdeduzioni per la presunta violazione dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, rilevando altresì che "il predetto invito riportava al suo interno i loghi del Comune di ..., della proloco di ..., della Regione FVG, di Turismo FVG, ed era firmato "M.M. – Sindaco di ...", ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA in particolare, la nota del 2 settembre 2021, con la quale il Sindaco del Comune di ..., M.M., ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulate dal Comitato, rappresentando che:

- nell'inviare gli inviti l'Amministrazione di ... "ha agito in completa buona fede, non essendo [...] interessata ai prossimi comizi elettorali e quindi [...] non soggetta al divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28";
- inoltre "le comunicazioni oggetto di rilievo sono state inviate esclusivamente mediante e-mail e non ci sono state altre modalità di diffusione";

CONSIDERATO che l'art. 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 (19 agosto 2021) e prosegue fino al giorno di chiusura della campagna elettorale per tutte le Pubbliche Amministrazioni, anche se non interessate direttamente al voto, trattandosi di una competizione a carattere nazionale che supera il quarto del totale degli elettori chiamati al voto;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate ai sensi dell'art. 1, comma 5, a:

- a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;*
- b) *illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento;*
- c) *favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;*
- d) *promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;*
- e) *favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;*
- f) *promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale";*

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche "la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa" (lett. b) e "la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente" (lett. c);

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 ed è riconducibile quindi al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata e dell'intera documentazione istruttoria ed in particolare del messaggio di posta elettronica del 31 agosto 2021 inviato, tra gli altri, anche al Comitato regionale per le comunicazioni del FVG, dalla casella di posta elettronica istituzionale del Sindaco di ..., recante l'invito da parte del Sindaco di ... , M. M., alla "XXX edizione di Magie del Legno domenica 5 settembre 2021 dalle ore 10.00" e alla "Presentazione del progetto Presepe in Vaticano 2022 sabato 4 settembre 2021 alle ore 17.00 presso l'Ort di Sior Matie", con i loghi del Comune di ... , della Pro Loco, della Regione FVG e del Turismo FVG, ente pubblico interamente partecipato dalla Regione;

RILEVATO che tale attività di comunicazione è stata realizzata dal Comune di ..., attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, trattandosi – come rappresentato dal Comitato regionale competente – *“di un invito trasmesso a mezzo casella istituzionale di posta elettronica del Sindaco di ..., M. M., ad altre caselle istituzionali di posta elettronica, interne ed esterne all'Amministrazione stessa, per la pubblicizzazione di eventi organizzati dal Comune”*;

PRESO ATTO che dagli accertamenti effettuati dal Comitato regionale competente e come rappresentato dal Sindaco di ... nelle memorie difensive non risulta che *“l'invito contestato sia pubblicato sul sito istituzionale del Comune di ..., né su altre piattaforme ad esso collegate, né [...] che siano state adottate altre modalità diffuse”*;

RITENUTO che tale attività di comunicazione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto l'invito reca il nominativo di *“M. M. – Sindaco di ...”* unitamente ai loghi del Comune di ..., della Regione FVG e dell'Ente pubblico Turismo FVG, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione poiché, anche se le informazioni relative a *“Magia del Legno”* possono considerarsi indifferenti in quanto l'evento è calendarizzato per consuetudine ogni anno per la prima domenica di settembre, tuttavia l'invito, che è unico, si riferisce anche a *“Presepe in Vaticano 2022”*, evento relativo al prossimo anno, per il quale è di tutta evidenza la differibilità in un momento successivo allo svolgimento delle operazioni elettorali;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di quanto accertato alla disposizione contenuta nell'art. 9, della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere, pertanto, le conclusioni formulate dal Comitato per le comunicazioni del FVG;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione della Commissaria relatrice ai sensi dell'art. 31, del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

## **ORDINA**

Al Comune di ... di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza dell'invito alla presentazione Presepe in Vaticano Natale 2022 e alla XXX Edizione Magia del Legno, inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del Sindaco di ..., a quanto previsto dall'art. 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare esplicito riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione contenuti audiovisivi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di ... e al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 settembre 2021